

(N. 1940)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1975

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1975,
n. 19, concernente la variazione delle aliquote di imposta
di fabbricazione sugli apparecchi di accensione

ONOREVOLI SENATORI. — Le aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione sono attualmente quelle stabilite con decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1971, n. 376, per gli accenditori e con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, emanato su delega contenuta nella predetta legge di conversione, per gli accendigas.

Tali aliquote sono fissate nelle seguenti misure:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| a) accenditori per auto | L. 300 |
| b) accenditori non ricaricabili . . | » 400 |
| c) accenditori in genere | » 800 |
| d) parti di ricambio per accenditori | » 100 |
| e) accendigas in genere | » 150 |
| f) accendigas montati su cucine . | » 600 |

Al riguardo occorre premettere che l'applicazione dell'imposta in questione trova il suo fondamento nell'attuazione di un principio di perequazione tributaria, essendo l'accenditore un prodotto che nell'uso sostituisce i fiammiferi, prodotto questo anche

esso soggetto ad imposta di fabbricazione.

Nella determinazione delle misure di imposta sopraelencate si tenne conto, nei limiti del possibile, del potenziale di accensioni di ciascun tipo di apparecchio in relazione all'entità dell'imposta sui fiammiferi all'epoca in vigore.

Senonchè sono sopravvenute delle variazioni negli elementi a suo tempo considerati che consigliano l'aggiornamento delle aliquote in questione. In particolare l'aumento di tariffa dei fiammiferi del 1° luglio 1974 ha comportato un sensibile incremento dell'imposta di fabbricazione su tale prodotto, le cui vendite hanno subito una contrazione anche per le accresciute capacità concorrenziali degli accenditori per i quali non è stato disposto un contemporaneo e analogo aumento del carico fiscale.

Di qui la necessità di ripristinare un rapporto più valido tra il carico fiscale dei fiammiferi e quello degli apparecchi di accensione.

Si è presa in esame, per un confronto, l'attuale aliquota di imposta gravante sugli

accenditori non ricaricabili essendo quella che più facilmente evidenzia la sperequazione nei confronti dell'imposta fiammiferi.

Questa particolare categoria di accenditori costituisce in effetti un prodotto che è un vero succedaneo dei fiammiferi e nel tempo stesso riesce a superare anche quegli ostacoli di ordine pratico nei confronti di coloro che normalmente non sono portati all'uso di accenditori.

Infatti l'utente del normale accenditore è disposto a provvedere ad una costante manutenzione (sostituzione pietrina, parti di ricambio e ricarica gas) per garantirsi l'uso dell'apparecchio in qualsiasi momento, mentre gli accenditori non ricaricabili trovano la propria clientela con relativa facilità, proprio tra le persone che normalmente usano i fiammiferi, in quanto preferiscono un prodotto che garantisca un certo numero di accensioni, senza che sia necessaria alcuna manutenzione, e che visivamente consenta di prevederne l'esaurimento. L'accenditore non ricaricabile, così come viene anche reclamizzato, è un fiammifero che permette migliaia di accensioni, senza alcuna manutenzione. Ne consegue che, per questo tipo di apparecchio, la misura dell'imposta di fabbricazione non deve discostarsi da quella prevista per i fiammiferi.

In realtà l'accenditore non ricaricabile, tenuto conto del potenziale numero di accensioni, da 2.500 a 3.000, assolve attualmente una imposta di fabbricazione di lire 0,145 per fiamma. Per contro la stessa imposta per i fiammiferi più largamente usati dai fumatori va da un minimo di lire 0,269, ad un massimo di lire 0,426 per accensione, con una media, considerato il consumo percentuale dei diversi tipi di fiammiferi, di lire 0,30, sempre per ogni accensione.

È evidente quindi che per gli accenditori non ricaricabili l'attuale imposta di fabbricazione, di lire 400, va almeno rapportata a quella esistente per i fiammiferi, e cioè:

$$\frac{0,30}{0,145} \times 400 = L. 827.$$

La sperequazione esistente nel trattamento tributario degli accenditori non ricaricabili rispetto ai fiammiferi, come sopra evidenziata, mette in rilievo una analoga situazione per tutti gli altri tipi di apparecchi di accensione.

Le aliquote di cui al decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 ed al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, furono infatti stabilite in relazione alla imposta di fabbricazione allora gravante sui fiammiferi, imposta che, come già accennato, si differenzia in misura notevole da quella attuale.

Ne consegue che accertata come nel caso specifico degli accenditori non ricaricabili una sperequazione di imposta, rispetto ai fiammiferi, questa è stata considerata indicativa per le variazioni da apportare a tutte le altre aliquote a suo tempo fissate per gli accenditori.

In considerazione di quanto esposto sono state fissate le nuove aliquote di imposta di fabbricazione nelle misure indicate nell'articolo 1 dell'allegato provvedimento, senza peraltro alterare sensibilmente gli attuali rapporti tra le diverse categorie di apparecchi di accensione.

Con l'unito provvedimento, predisposto nella forma di decreto-legge sia per concretare una rapida ed immediata esecuzione dello stesso sia per evitare possibili speculazioni da parte degli operatori del settore, si intende attenuare la sperequazione del carico di imposta tra i consumatori di fiammiferi e gli utenti degli apparecchi di accensione e nel tempo stesso garantire il mantenimento dell'attuale livello dell'introito erariale per i fiammiferi, introito che ascende a circa 34 miliardi annui e che, lasciando inalterata la tassazione sugli accenditori, sarebbe sempre più e maggiormente compromesso.

L'aumento delle misure di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione comporterà prevedibilmente un maggior introito per l'Erario di circa 5 miliardi annui.

Nell'articolo 2 del provvedimento è previsto il pagamento della differenza di imposta sugli apparecchi di accensione giacenti

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presso i distributori all'ingrosso all'atto dell'entrata in vigore dell'aumento. Non si è ritenuto opportuno prevedere una analoga disposizione per le rimanenze presso i rivenditori al pubblico di apparecchi di accensione in quanto la riscossione degli importi relativi è da ritenere antieconomica tenuto conto della complessità degli adempimenti conseguenti in rapporto all'entità delle presumibili rimanenze presso tali eser-

cizi dopo le vendite delle recenti festività natalizie. Naturalmente il provvedimento esplicherà piena efficacia sin dal giorno della sua entrata in vigore nei confronti dei prodotti che verranno estratti dalle fabbriche ovvero importati a decorrere da tale data.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, concernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione degli apparecchi di accensione.

ALLEGATO

Decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 21 febbraio 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1971, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le attuali aliquote di imposta di fabbricazione previste per gli apparecchi di accensione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Le aliquote di imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, citati nelle premesse, sono variate come segue:

a) per ogni accendisigari per autovetture	da L. 300 a L. 600
b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione . . .	da L. 400 a L. 800
c) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b)	da L. 800 a L. 1.500
d) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione . . .	da L. 100 a L. 150
e) per ogni accendigas per uso domestico	da L. 150 a L. 250
f) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato o annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina	da L. 600 a L. 1.000

Art. 2.

I distributori all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente articolo 1, devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a denunziare al competente

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, il quantitativo di apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali ovvero di accendigas giacenti, alla data stessa, nei propri magazzini.

L'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denuncia di cui al precedente comma, procede alla liquidazione della differenza di imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni da tale notificazione, al pagamento della differenza di imposta dovuta in modo virtuale, mediante versamento al Deposito generi di monopolio di Roma.

Per l'omissione della denuncia di cui al presente articolo, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denuncia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1975.

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE